

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSPEDALETTI

La L.R. 6 giugno 1988, avente per oggetto: “Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria”, ha introdotto una serie di interventi a favore dei soggetti più deboli dello stato sociale al fine di non allontanarli dalle famiglie che si riassumono nel servizio di “assistenza domiciliare ordinaria”.

ART. 1 - OGGETTO

L'Assistenza domiciliare ordinaria consiste in un insieme di interventi diretti a persone o a nuclei familiari che, a causa di particolari contingenze o per la non completa autosufficienza, non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche con lo scopo di salvaguardare l'autonomia della persona, la permanenza nel proprio nucleo familiare e nell'abituale residenza, di prevenire, ricercare ed eliminare qualsiasi situazione di dipendenza, di isolamento e di emarginazione.

Il servizio viene effettuato con il concorso economico degli utenti a seconda del reddito e della composizione del nucleo familiare. Le tariffe sono stabilite annualmente con delibera del Consiglio Comunale.

ART. 2 -DESTINATARI

Sono destinatari dell'assistenza domiciliare le persone con modico grado di autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa, in situazione di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere e curare i rapporti con il mondo esterno, i servizi e le istituzioni, soprattutto i soggetti di età avanzata e gli handicappati, nonché i nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o portatori di handicap.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni erogate dal servizio consistono in:

- 1) Aiuti volti a garantire l'autosufficienza nelle attività giornaliere:
 - cura dell'igiene personale;
 - vestizione;
 - aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione cibi;
 - mobilitazione delle persone non autosufficienti;
- 2) Aiuto per il governo ordinario dell'alloggio e delle attività domestiche:
 - cura delle condizioni igieniche dell'alloggio;
 - riordino del letto e delle stanze;
 - cambio biancheria con eventuale utilizzo del servizio lavanderia;

- piccolo bucato - stiratura - cucito e rammendo;
 - preparazione dei pasti e/o trasporto a domicilio;
 - spese quotidiane e commissioni varie;
- 3) Interventi igienico-sanitari:
- accompagnamento visite mediche;
 - assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche e mediche in genere;
 - semplici esercizi di educazione motoria;
 - aiuto nella prevenzione delle piaghe da decubito in collaborazione con il Servizio sanitario;
 - segnalazione al Servizio sanitario competente di base delle anomalie delle condizioni psico-fisiche dell'utente;
- 4) Interventi volti a favorire la socializzazione, la vita di relazione degli utenti e l'accesso ai servizi:
- accompagnamento ed accesso ai servizi previdenziali, sanitari ed assistenziali;
 - partecipazione ed attività ricreative-culturali del territorio comunale;
 - interventi volti a favorire la socializzazione con vicini e parenti.
- 5) Collaborazione nel settore del segretariato sociale e dell'educazione sanitaria:
- informazione su diritti (previdenziali, sanitari, assistenziali etc.);
 - disbrigo di semplici pratiche personali;
 - informazioni sull'educazione sanitaria;

ART. 4 - INTERVENTI DI APPOGGIO ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di lavanderia quale intervento di appoggio all'assistenza domiciliare si effettua in stretto collegamento con il servizio domiciliare al fine di renderlo rispondente alle personali esigenze degli utenti.

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il richiedente del servizio deve compilare la domanda in carta libera (all. A) indirizzata al Sindaco ed indicare quali sono gli interventi richiesti. Alla domanda devono essere allegati:

- a) stato di famiglia;
- b) dichiarazione dei redditi da lavoro, pensioni e proprietà di tutti i componenti del nucleo familiare;
- c) ricevuta dell'affitto dell'abitazione o contratto di locazione;
- d) certificato sostitutivo di notorietà attestante l'entità del canone mensile;
- e) attestazione medica comprovante particolari patologie o sintomatologie per cui sono richieste cure, esami o visite periodiche.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DEL CASO ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La domanda compilata e protocollata sarà affidata all'Assistente sociale del distretto la quale avrà il compito di effettuare la visita domiciliare rilevando in una relazione scritta la situazione socio-economica del soggetto richiedente e della sua famiglia.

L'inserimento in Assistenza domiciliare avverrà con un provvedimento del Responsabile del servizio, il quale stabilirà, secondo il piano degli interventi predisposto dall'assistente sociale e dall'Operatore socio-Assistenziale:

- a) le ore settimanalmente assegnate all'utente;
- b) il concorso nelle spese dell'utente;

ART. 7 - VERIFICA DEL SERVIZIO

L'Operatore Socio-Assistenziale avrà il compito di conservare in apposita cartella tutti i dati di ciascun utente e di redigere periodicamente una relazione sullo stato della persona, avendo cura di informare l'assistente sociale ed il Responsabile del Servizio.